

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI 29 dicembre 2004.**

**Disposizioni urgenti di protezione civile.** (Ordinanza n. 3390).

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004 recante «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico»;

Ritenuto indispensabile prestare urgentemente ogni possibile forma di cooperazione agli Stati esteri colpiti dagli eccezionali eventi calamitosi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3348 del 2 aprile 2004, recante: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno»;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;

Vista la richiesta formulata con nota del 28 dicembre 2004 della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2005, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;

Viste le note dei presidenti delle regioni Marche e Umbria, con le quali sono state chieste alcune proroghe disposte con precedenti ordinanze di protezione civile;

Considerato che, con l'ordine del giorno accolto come raccomandazione in Senato in data 10 dicembre 2004, il Governo si è impegnato tra l'altro, a disporre il differimento del recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata, dovuti e non corrisposti dalle popolazioni danneggiate per effetto delle sospensioni di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile;

Sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali in ordine alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, anche coerentemente con le relative finalizzazioni, se esistenti, e sempreché concretamente realizzabili; specificamente il Dipartimento è autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni possibile tipo di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche mediante la fornitura di beni, servizi e la realizzazione di opere.

2. Le risorse di cui al comma 1 affluiscono al Fondo per la protezione civile che manterrà distinta evidenza delle risorse stesse e della relativa gestione.

3. L'invio di messaggi SMS - short message service, attraverso le reti di telefonia mobile, destinati alle sottoscrizioni finalizzate alla realizzazione di interventi di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni del sud est asiatico colpite dal sisma del 26 dicembre 2004, si intende assimilato alle operazioni di cui all'art. 14, comma 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle attività di emergenza in atto, è riconosciuto, fino a cessate esigenze, un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, entro il limite massimo di 70 ore mensili *procapite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Al pre-

detto personale, inviato nei territori del sud est asiatico colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3389/2004, è riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

5. Per il soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui al presente articolo il Dipartimento della protezione civile può avvalersi di cinque unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata massima di sei mesi, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto-legislativo n. 165/2001.

6. Le società di gestione di sistemi di telefonia mobile forniscono al Ministero degli affari esteri ed in coordinamento con il medesimo ogni dato, elemento ed informazione disponibile ai fini della ricognizione e localizzazione dei cittadini italiani presenti nelle aree interessate dagli eventi di cui al presente articolo. Le medesime società provvedono ad inoltrare ai titolari di utenze di telefonia mobile di rispettiva competenza che risultino residenti o presenti nei medesimi territori appositi messaggi, il cui testo verrà concordato con il Ministero degli affari esteri.

#### Art. 2.

1. In relazione agli interventi urgenti di bonifica dei siti della regione Campania da espletarsi nell'ambito della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004,

sono attribuite per l'acquisizione delle tecnologie necessarie alla realizzazione di specifico progetto di sorveglianza al Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente le risorse iscritte a bilancio sul capitolo 8411 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per gli anni 2003 e 2004, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, pari ad euro 2.750.000,00, nonché le somme di cui all'art. 10, comma 7, dell'ordinanza di protezione civile n. 3348 del 2 aprile 2004, già trasferite ai sensi dell'art. 10, comma 8, dell'ordinanza medesima.

#### Art. 3.

1. I termini di cui all'art. 3, commi 2, 3, 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004, n. 3333, sono prorogati al 31 dicembre 2005, con oneri posti a carico delle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2004

*Il Presidente:* BERLUSCONI

04A13066

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 dicembre 2004.

Abilitazione, per il solo requisito essenziale n. 2, emesso a favore del L.A.P.I. S.r.l. di Prato, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156. (Decreto n. 18).

IL DIRETTORE CENTRALE  
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE;

Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;

Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;

Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di L.A.P.I. S.r.l. con sede in Prato, loc. La Querce - via della Quercia n. 11, in relazione